NORME SULL'ESPLORAZIONE E LA COLTIVAZIONE DELLE RISORSE MINERALI DEI FONDI MARINI

Art. 16

Stati che assicurano la reciprocità

Ai fini della presente legge possono essere riconosciuti come Stati che assicurano la reciprocita' gli Stati in cui e' in vigore una normativa che:

a) disciplini l'esportazione e la coltivazione delle risorse minerali dei fondi marini in modo equivalente nei fini e nei risultati a quello previsto dalla presente legge;

b) riconosca i permessi conferiti ai sensi della presente legge;

c) escluda il rilascio di permessi su aree oggetto in tutto o in parte di permessi rilasciati ai sensi della presente legge. La qualita' di Stato che assicura la reciprocita' e' riconosciuta dal Ministro degli affari esteri sentiti il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il Ministro della marina mercantile a seguito delle necessarie intese con lo Stato interessato, a condizione che questo riconosca all'Italia la medesima qualita'. Nelle intese di cui al precedente comma sara' perseguito il fine di salvaguardare gli interessi di cui all'articolo 13, primo e secondo comma, anche nei casi contemplati negli articoli 5 e 6. I permessi di esplorazione e di coltivazione rilasciati da uno Stato che assicura la reciprocita' sono considerati equipollenti a quelli rilasciati ai sensi della presente legge.

Versione in vigore dal 16 marzo 1985, non più in vigore dal 17 giugno 1985 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme sull'esplorazione e la coltivazione delle risorse minerali dei fondi marini
Estremi	Legge 20 febbraio 1985, n. 41
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 1 marzo 1985

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-sull-esplorazione-e-la-coltivazione-delle-risorse-minerali-dei/art-16-stati-che-assicurano-la-reciprocita/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it